



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 6 Novembre 2025

CASI OPERATIVI

Ammessa la detrazione maggiorata per l'immobile utilizzato dal figlio
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La nuova aliquota IVA per gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
di Laura Mazzola

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Minusvalenza da conferimento di partecipazioni deducibili se effettive
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Novità e prime criticità nell'iperammortamento 2026
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

ACCERTAMENTO

Alcune poste di bilancio hanno un elevato rischio fiscale
di Andrea Bongi



CASI OPERATIVI

Ammessa la detrazione maggiorata per l'immobile utilizzato dal figlio

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Dichiarazioni integrative

27 novembre alle 11.00 - iscriviti subito >>

Mario Rossi è proprietario di una piccola villetta nella quale dimora e risiede il figlio Alessandro.

Egli intende effettuare un intervento edilizio di manutenzione straordinaria su questo immobile.

Per tali spese è possibile applicare la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la misura maggiorata del 50%?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La nuova aliquota IVA per gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Il **mercato dell'arte**, dell'antiquariato e del collezionismo rappresenta un **settore affascinante** ma complesso, nel quale il profilo artistico convive con una densa **rete di regole fiscali**.

Con l'[**art. 9, D.L. n. 95/2025**](#) (c.d. Decreto *Omnibus*), il Legislatore è intervenuto in modo significativo sulla **disciplina IVA applicabile a tali beni**, introducendo, **dal 1° luglio 2025**, un'**aliquota ridotta del 5%** e rivedendo i rapporti con il tradizionale **regime del margine**.

Le regole IVA applicabili a **oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** sono da sempre fonte di dubbi interpretativi. La difficoltà nasce dal fatto che tali beni, pur condividendo la natura "artistica" o "storica", possono provenire da **soggetti molto diversi**: artisti viventi, eredi, collezionisti privati, commercianti o importatori.

Fino al 2025, le operazioni potevano scontare **3 differenti aliquote: 10%, 22% o, in casi specifici, l'applicazione del regime del margine**, che tassa soltanto la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Una molteplicità di regimi che ha reso la questione "difficile da gestire", soprattutto per i professionisti chiamati a fornire consulenza a gallerie o case d'asta.

Con il **D.L. n. 95/2025**, il quadro cambia radicalmente: nasce una **nuova aliquota ridotta del 5%**, applicabile a un ampio raggio di beni artistici, e vengono ridefiniti i **rapporti tra tale agevolazione e il regime del margine**.

In particolare, la disposizione prevede che **rientrino nell'agevolazione** i beni elencati alla [**Tabella A, Parte II-bis, n. 1-nonies, D.P.R. n. 633/1972**](#); in particolare:

- le **opere d'arte originali** (ad esempio, quadri, pitture, incisioni, sculture, fotografie in tiratura limitata, arazzi, ceramiche e simili);
- gli **oggetti da collezione** (ad esempio, francobolli, monete, esemplari per collezioni di interesse storico, zoologico, numismatico o botanico);



- gli **oggetti di antiquariato**, ossia beni mobili con più di 100 anni.

L'aliquota agevolata è applicabile, non solo alle cessioni interne, ma anche alle **importazioni** e agli **acquisti intracomunitari**, favorendo così la **competitività delle gallerie italiane** nei confronti dei mercati esteri.

Il punto cruciale, tuttavia, è che **l'aliquota ridotta non è cumulabile con il regime del margine**.

In pratica, il nuovo impianto normativo impone una **netta alternativa**: chi opta per **l'aliquota del 5% non può applicare il regime margine**.

Un commerciante (rivenditore) che acquista un **quadro da un privato** continuerà ad **applicare il margine** (con IVA implicita, di fatto al 22%); mentre, **se compra da un artista** o da un altro soggetto passivo, potrà applicare **l'IVA al 5%, con pieno diritto alla detrazione**.

Ne derivano 2 “**flussi paralleli**”, che il contribuente dovrà saper distinguere anche in **sede di liquidazione dell'IVA e di dichiarazione annuale**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Minusvalenza da conferimento di partecipazioni deducibili se effettive

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Nel **conferimento di partecipazioni a neutralità “indotta”**, di cui agli [art. 175](#) e [177, comma 2, TUIR](#), l’eventuale minusvalenza è deducibile solo per la differenza (positiva) tra il costo fiscale della partecipazione stessa e il suo valore normale determinato a norma dell’[art. 9, TUIR](#). È questa la **principale novità introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024** (attuativo della Riforma fiscale) in materia di **conferimento di partecipazioni** di cui agli [artt. 175](#) e [177, comma 2, TUIR](#). Per analizzare compiutamente la novità della Riforma, è opportuno innanzitutto definire cosa si intende per **conferimento “minusvalente”**. Si definisce tale quello in cui **l’incremento del Patrimonio netto** della conferitaria è inferiore al costo fiscale della **partecipazione conferita**. Il tema è stato al centro dell’attenzione dell’Agenzia delle Entrate negli anni scorsi, e il Legislatore è poi intervenuto per risolvere (in senso positivo) il dibattito sorto a seguito della posizione dell’Amministrazione finanziaria.

Il primo intervento importante dell’Agenzia delle Entrate risale al 2012 con la [risoluzione n. 38/E/2012](#), secondo cui **la deduzione della minusvalenza è ammessa «solo in presenza di un valore normale delle partecipazioni nella società scambiata inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)»**. Con tale documento di prassi, l’Agenzia ha, quindi, affermato che **la minusvalenza**, determinata come differenza tra **incremento del Patrimonio netto della conferitaria e costo fiscale della partecipazione**, può considerarsi realizzata solo se il minor valore della partecipazione è **“effettivo”**, in quanto determinato a norma dell’[art. 9, TUIR](#). Questa interpretazione è stata successivamente confermata dal [Principio di diritto n. 10/E/2020](#), con cui l’Agenzia ha, tuttavia, aggiunto che le **regole del conferimento con il regime della neutralità “indotta”**, di cui all’[art. 177, comma 2, TUIR](#) (ma ravvisabile anche nelle ipotesi previste dall’[art. 175, TUIR](#)), **può applicarsi solo ai conferimenti “plusvalenti” e non anche a quelli “minusvalenti”**, con la conseguenza che per questi ultimi è necessario applicare **le regole ordinarie** dell’[art. 9, TUIR](#).

Ciò avrebbe comportato la disapplicazione dell’[art. 177, TUIR](#), per quei conferimenti in cui l’incremento del Patrimonio netto della conferitaria sia **inferiore al costo fiscale della partecipazione**, pur in presenza di un valore normale effettivo superiore al predetto costo fiscale, con conseguente **emersione di una plusvalenza** determinata in misura pari alla **differenza tra valore normale effettivo della partecipazione e il suo costo fiscale**. Fortunatamente, con la [risoluzione n. 56/E/2023](#), l’Agenzia è tornata (in parte) sui suoi passi, confermando da un lato che **la minusvalenza “indotta” non è deducibile per il conferente** (ossia



la differenza tra **costo fiscale della partecipazione e incremento del Patrimonio netto della conferitaria**), ma chiarendo che il **conferimento minusvalente non comporta la disapplicazione dell'[art. 177, TUIR](#)**.

Con l'introduzione delle novità previste dal D.Lgs. n. 192/2024, il testo normativo degli [artt. 175](#) e [177, comma 2, TUIR](#), sono stati modificati, stabilendo che **la minusvalenza**, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'[art. 87, TUIR](#), può essere **dedotta nei limiti della differenza tra il costo fiscale della partecipazione e il suo valore normale determinato** a norma dell'[art. 9, TUIR](#). La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 contiene **2 interessanti esempi**, il primo dei quali si riferisce alla seguente situazione:

- **valore normale della partecipazione conferita: 115;**
- **valore fiscale della partecipazione conferita: 100;**
- **incremento del Patrimonio netto della conferitaria: 90.**

In tal caso, la differenza **tra il valore normale ed il costo fiscale della partecipazione** (115 – 100) **non determina l'emersione di alcuna plusvalenza tassabile**, in quanto non viene meno l'applicazione del regime di realizzo controllato di cui all'[art. 177, TUIR](#). Tuttavia, la **minusvalenza pari a 10**, determinata dalla differenza tra il costo fiscale della partecipazione e l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria **non è deducibile in quanto non effettiva**.

Nel secondo esempio, fermi restando il costo fiscale della partecipazione e l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria, in presenza di un valore normale della partecipazione pari a 95, si **determina l'emersione di una minusvalenza realizzata** (e quindi deducibile se la partecipazione non ha i requisiti "PEX") pari a 5, ossia per la **differenza tra costo fiscale della partecipazione e il suo valore effettivo**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Novità e prime criticità nell'iperammortamento 2026

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

[Scopri di più](#)

L'introduzione della **nuova norma in materia di iperammortamento** (art. 94, DDL Legge di bilancio 2026) ha come obiettivo quello di favorire gli investimenti in **beni ad alto contenuto tecnologico** o finalizzati al risparmio energetico, e ricalca la normativa della Legge n. 232/2016, in merito alla quale erano sorte **molte questioni dubbie**, in parte risolte con l'aiuto di interventi chiarificatori della Agenzia delle Entrate. Vediamo qualcuna di queste particolarità o criticità.

Iperammortamento e credito d'imposta

In primo luogo, l'ambito oggettivo sopra enunciato è comune a quello del **credito d'imposta nella sua versione**, per così dire, residuale, che **ancora sussiste nel 2026**. Infatti, l'[art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024](#), ha prorogato il **credito d'imposta del 20% agli investimenti eseguiti nel 2025**, ma se è stata posta in essere la procedura di "prenotazione", anche gli **investimenti eseguiti fino al 30 giugno 2026** possono **essere agevolati**. Quindi, l'investimento eseguito nel **primo semestre 2026 sarebbe oggetto di 2 possibili interventi agevolativi: credito d'imposta e iperammortamento**. Questa sovrapposizione è bloccata dall'art. 94, comma 8, del citato DDL, che **esclude dall'iperammortamento gli investimenti che ricadono nell'ambito applicativo del credito d'imposta**.

Beni locati a terzi

In secondo luogo, va segnalata la **situazione del cespote che non è utilizzato direttamente dall'acquirente**, bensì **locato a terzi**. Sul punto, occorre ricordare che il bene, per rientrare nella nozione di investimento agevolato, deve **presentare carattere di strumentalità**; quindi cedere **utilità pluriennali al suo proprietario**. Ciò non accade per i **beni che sono locati a terzi**, a meno che la locazione a terzi non costituisca **l'oggetto dell'attività principale del locatore**. Sul punto la [circolare n. 4/E/2017](#) ha affermato che **l'agevolazione spetta alla società** che svolge attività



di noleggio o locazione operativa in forma abituale e come oggetto principale della **propria attività**. Discorso diverso va fatto per la **cessione a terzi a titolo di comodato gratuito**, nel contesto di una prestazione eseguita dal comodatario che sia funzionale alla attività del comodante ([circolare n. 4/E/2017, par. 5.2](#)). Pertanto, non è necessario che **il bene sia ubicato in luoghi di proprietà dell'acquirente**, ma che il suo utilizzo da parte del comodatario costituisca un mezzo per **il raggiungimento dell'oggetto sociale del comodante**.

Contributi in Conto impianti

In terzo luogo, va messo in risalto il **tema dell'ammortare oggetto dell'agevolazione**, se cioè si debba computare il costo del bene al netto o al lordo di eventuali contributi in **Conto capitale**. Il tema è particolarmente delicato, poiché nel passato aveva **dato luogo a esiti contrastanti da parte della stessa Agenzia delle Entrate**. Infatti, la [circolare n. 23/E/2016](#) aveva affermato che: «*Al riguardo, il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi*».

Al contrario la [circolare n. 4/E/2017](#) aveva statuito che: «*Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi*».

Come si può notare **due tesi esattamente l'una il contrario dell'altra**. Nel passato ha avuto applicazione la tesi espressa in data più recente ([circolare n. 4/E/2017](#)) ed è forse proprio per questo motivo che **ora troviamo un esplicito riferimento normativo** nel citato art. 94, comma 8, del DDL che afferma: «*La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili*».

Quindi il **tema è stato risolto** assegnando preferenza alla **tesi meno favorevole al contribuente**.

Contratti di appalto

Infine, va messo in evidenza il tema dei **beni la cui costruzione avviene in base a contratti di appalto**. Già in un [precedente contributo](#) abbiamo approfondito l'argomento dei beni costruiti in economia che si differenziano rispetto a quelli costruiti in base a **contratti d'appalto per il fatto che i primi sono costruiti utilizzando maestranze interne**. Invece, per i **beni costruiti su contratto d'appalto** occorre verificare se il **momento dell'effettuazione dell'investimento ricade nel periodo agevolato** (2026) e tale verifica è positivamente realizzata se **l'ultimazione della prestazione dell'appaltatore si realizza entro il 2026** (oppure entro il 30 giugno 2027 se si attiva la procedura di prenotazione). È possibile frazionare l'investimento solo se **sono previsti i SAL** e allora potrebbe essere sufficiente che, entro la scadenza sopra ricordata,



fossero realizzati i SAL (o alcuni di essi), ma deve trattarsi **di SAL accettati definitivamente dal committente non di semplici acconti** come emerge dal par. 5.3 della citata [circolare n. 4/E/2017](#).



ACCERTAMENTO

Alcune poste di bilancio hanno un elevato rischio fiscale

di Andrea Bongi

Seminario di specializzazione

Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più



Ci sono alcune **voci del bilancio d'esercizio** che hanno, intrinsecamente, un **elevato grado di rischiosità fiscale**. Si tratta di poste contabili che sono attenzionate in modo particolare nel corso di una **verifica fiscale** perché, spesso, al loro interno, si nascondono **vere e proprie incompatibilità con la disciplina tributaria vigente**.

In linea generale, le voci del bilancio d'esercizio per poter superare indenni una verifica fiscale, devono possedere i **requisiti previsti dal TUIR** ovvero la **certezza, l'inerenza e la competenza** che riguarda sia i costi che i ricavi.

Anche se caratterizzate dal possesso di tali requisiti, alcune poste di bilancio potrebbero incontrare quello che, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato definito come: **«il potere dell'Amministrazione Finanziaria di riqualificare le poste di bilancio e di sindacare alcune scelte di impresa»**.

Da non dimenticare, sempre in relazione alle questioni preliminari di carattere generale, l'importanza che deve essere attribuita al c.d. **principio di derivazione rafforzata** in base al quale, in assenza di deroghe da parte della legislazione fiscale, **l'adozione di pratiche in linea con i principi contabili rende inattaccabili le appostazioni di bilancio**.

Si tratta, ovviamente, di **situazioni limite particolarmente complesse** che la giurisprudenza, anche di legittimità, ha spesso risolto a **favore del Fisco**.

In linea generale, anche la normativa relativa alle c.d. **società di comodo** di cui alla Legge n. 724/1994 è ancora in grado, seppur con toni più ridotti grazie alle recenti novità normative, di sconvolgere, almeno dal punto di vista del carico fiscale, **alcune poste di bilancio**.

Queste prime criticità di carattere generale saranno oggetto di **specifica trattazione nel corso specialistico dal titolo: "Poste di bilancio a elevato rischio fiscale**.

Oltre a tali questioni di carattere generale esistono, però, anche **criticità di carattere fiscale** relative a specifiche poste del bilancio.



Fra queste, un ruolo di primo piano è rivestito dai **costi sostenuti dall'impresa in relazione a contratti di sponsorizzazione**. Questa tipologia di costi è quasi sempre sottoposta a un **esame approfondito da parte dei verificatori fiscali**. Esame che, in molti casi, si risolve con una **contestazione circa l'esatta natura del costo e la detraibilità dell'IVA sostenuta e deducibilità del relativo costo**.

Questione delicata, e da esaminare con particolare attenzione, riguarda anche **le plusvalenze in regime di PEX iscritte nel bilancio d'esercizio**. La disciplina tributaria contenuta nell'[art. 87, TUIR](#), è tutt'altro che semplice e prevede il **verificarsi di tutta una serie di requisiti**, anche di carattere temporale, per poter qualificare come **acquisito il regime di esenzione** specifico alle plusvalenze conseguite.

Anche i **compensi attribuiti agli amministratori** sono spesso oggetto di contestazione da parte del Fisco. Spesso è la **carenza dei requisiti formali** – mancanza o tardività della delibera di attribuzione del compenso – che fa sorgere **contestazioni in ordine alla deducibilità del costo** per la società. Altre volte è **l'entità stessa del compenso** attribuito agli amministratori che fa sorgere **questioni fiscali di non poco conto**.

Di tali questioni si è occupata, a più riprese, la giurisprudenza tributaria **sia di merito che di legittimità**.

Correlato al tema dei compensi agli amministratori, vi sono le problematiche di **deducibilità fiscale dei premi assicurativi pagati** dalla società per **proteggere il proprio management** e gli **accantonamenti annuali stanziati in bilancio a titolo di trattamento di fine mandato** (il famigerato TFM).

Anche su tali questioni assistiamo a **continue prese di posizione della giurisprudenza tributaria**, con la formazione di recenti **orientamenti che vanno consolidandosi** e che meritano di essere approfonditi e studiati.

Altra voce di bilancio a elevata sensibilità fiscale è costituita, senza alcun dubbio, dalle **rimanenze di magazzino**. Quando il peso specifico di tale voce è rilevante, l'attenzione dei verificatori fiscali può concentrarsi sulla **gestione dell'intero ciclo delle rimanenze** fino alla loro ricostruzione finalizzata **all'emissione di un giudizio di attendibilità del dato contabile** con le consistenze reali.

Gravi scostamenti nelle rimanenze di magazzino o l'assenza delle c.d. **distinte inventariali**, che l'impresa deve sempre avere a disposizione e **consegnare agli organi verificatori in caso di esplicita** richiesta, possono far dichiarare **l'inattendibilità delle scritture contabili**, ai sensi del D.P.R. n.570/1996, che legittima il **ricorso alle metodologie di accertamento induttivo**.

Anche i **finanziamenti eseguiti dai soci sono voci di bilancio ad elevata sensibilità fiscale**. Queste operazioni, molto frequenti nelle piccole realtà societarie e nei gruppi di imprese, possono **creare problemi fiscali sia sul fronte delle imposte indirette** – tipicamente il tributo di



registro – e **delle dirette**.

La natura gratuita od onerosa del finanziamento, le formalità seguite nella fase di delibera e accettazione diventa **cruciali per evitare contestazioni nel corso di una verifica fiscale**.

Situazione analoga anche in relazione alle **operazioni di svalutazione e perdita su crediti**. In tale ambito sono, infatti, molteplici le **prese di posizione dell'amministrazione finanziaria** e della giurisprudenza tributaria, in relazione alla presenza dei **requisiti di certezza e precisione** che la normativa tributaria richiede ai fini della deducibilità di una **perdita su crediti**.

Anche in relazione ad alcune **componenti delle immobilizzazioni immateriali** apposte nell'attivo dello stato patrimoniale possono sorgere questioni di valutazione e conseguente deducibilità fiscale. Si pensi, tanto per fare qualche esempio, alle **problematiche relative all'avviamento commerciale**, alle manutenzioni straordinarie capitalizzate o alle **spese di sviluppo**.

Capitolo a parte per le **fatture soggettivamente inesistenti**. Qui le questioni che si presentano sono ovviamente molteplici e **investono la detraibilità dell'IVA pagata dall'utilizzatore delle fatture stesse**. In questo ambito molto rilevanti sono le **prese di posizione della giurisprudenza comunitaria** e il conseguente recepimento da parte delle corti di merito nazionali e della stessa Corte di cassazione.